Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Sabato, 3 marzo 1962** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il Presidente della Repubblica con decreti in data 21 febbraio 1962 ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate in data 2 febbraio 1962 dal Gabinetto presieduto dall'on. dott. prof. Amintore Fanfani ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto in data 21 febbraio 1962, il Presidente della Repubblica, avendo l'on. dott. prof. Amintore Fanfani, Deputato al Parlamento, accettato l'incarico di comporre il Ministero, conferitogli il 10 febbraio 1962, ha nominato l'on. Fanfani Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto, nella stessa data del 21 febbraio 1962, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato:

l'on. avv. Attilio Piccioni, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

l'on. dott. prof. Giuseppe Medici, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. Giulio Pastore, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. prof. Giuseppe Codacci-Pisanelli, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. prof. Antonio Segni, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

l'on. dott. prof. Paolo Emilio Taviani, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

l'on. avv. prof. Giacinto Bosco, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

l'on. dott. Ugo La Malfa, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

l'on. avv. Giuseppe Trabucchi, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le finanze;

l'on. dott. Roberto Tremelloni, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

l'on. dott. Giulio Andreotti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la difesa;

l'on. dott. prof. Luigi Gui, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

l'on. dott. Fiorentino Sullo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

l'on. prof. Mariano Rumor, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

l'on. avv. Bernardo Mattarella, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

l'on. avv. Lorenzo Spallino, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

l'on. dott. Emilio Colombo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

l'on. avv. Virginio Bertinelli, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

l'on. avv. prof. Luigi Preti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il Commercio con l'estero;

l'on. avv. Cino Macrelli, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile;

l'on. avv. prof. Giorgio Bo, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le partecipazioni statali;

l'on. avv. Angelo Raffaele Jervolino, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la sanità;

l'on. avv. prof. Alberto Folchi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.

Con decreto, poi, in data 24 febbraio 1962, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio stesso, l'on. dott. Umberto Delle Fave, Deputato al Parlamento e con altro decreto nella stessa data del 24 febbraio 1962, ha nominato Sottosegretari di Stato per:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'on. dottor Giovanni Giraudo, Senatore della Repubblica;

gli Affari Esteri, gli onorevoli dott. Giuseppe Lupis, Deputato al Parlamento e avv. Carlo Russo, Deputato al Parlamento;

l'Interno, gli onorevoli prof. Egidio Ariosto, Deputato al Parlamento e avv. Guido Bisori, Senatore della Repubblica;

la Grazia e la Giustizia, l'on. avv. Salvatore Mannironi, Deputato al Parlamento;

il Bilancio, gli onorevoli Giancarlo Matteotti, Deputato al Parlamento e avv. Dino Penazzato, Deputato al Parlamento;

le Finanze, gli onorevoli Filippo Micheli, Deputato al Parlamento e dott. prof. Antonio Pecoraro, Senatore della Repubblica;

il Tesoro, gli onorevoli avv. Giovanni Bovetti, Deputato al Parlamento, dott. Augusto Cesare Fanelli, Deputato al Parlamento e avv. Lorenzo Natali, Deputato al Parlamento;

la Difesa, gli onorevoli avv. Gustavo De Meo, Deputato al Parlamento, avv. Guglielmo Pelizzo, Senatore della Repubblica e dott. Vittorio Pugliese, Deputato al Parlamento;

la Pubblica Istruzione, gli onorevoli Maria Badaloni, Deputato al Parlamento, prof. Domenico Magrì, Deputato al Parlamento e avv. Carlo Scarascia, Deputato al Parlamento;

i Lavori Pubblici, gli onorevoli ing. Guido Ceccherini, Deputato al Parlamento e avv. Tommaso Spasari, Senatore della Repubblica;

l'Agricoltura e le Foreste, gli onorevoli ing. Ludovico Camangi, Deputato al Parlamento e avv. Giacomo Sedati, Deputato al Parlamento;

i Trasporti, gli onorevoli dott. Luigi Angrisani, Deputato al Parlamento e Renato Cappugi, Deputato al Parlamento;

le Poste e le Telecomunicazioni, gli onorevoli dottor Crescenzo Mazza, Deputato al Parlamento e ingegnere Corrado Terranova, Deputato al Parlamento;

l'Industria ed il Commercio, gli onorevoli dottor Vittorio Cervone, Deputato al Parlamento e avv. Remo Gaspari, Deputato al Parlamento;

il Lavoro e la Previdenza Sociale, gli onorevoli Ettore Calvi, Deputato al Parlamento e avv. Giuseppe Salari, Senatore della Repubblica;

il Commercio con l'Estero, l'on. dott. Ferdinando Storchi, Deputato al Parlamento;

la Marina Mercantile, l'on. prof. Francesco Maria Dominedò, Deputato al Parlamento;

le Partecipazioni Statali, l'on. avv. Eugenio Gatto, Deputato al Parlamento;

la Sanità, l'on. dott. prof. Natale Santero, Senatore della Repubblica;

il Turismo e lo Spettacolo, gli onorevoli avv. Dario Antoniozzi, Deputato al Parlamento e avv. Ruggero Lombardi, Deputato al Parlamento.

(1515)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1600.

Convenzione internazionale del lavoro n. 108, concernente le carte d'identità della gente di mare, adottata a Ginevra il 13 maggio 1958.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale del lavoro n. 108, concernente le carte d'identità della gente di mare, adottata a Ginevra il 13 maggio 1958, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'art. 8 della Convenzione stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — SCELBA — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 1. — VILLA

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Convention n. 108

Convention concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 29 avril 1958, en sa quarante et unième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la reconnaissance réciproque ou internationale d'une carte d'identité nationale pour les gens de mer, question qui constitue le septième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce treizième jour de mai mil neuf cent cinquante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958:

Article 1

1. La présente convention s'applique à tout marin employé, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire autre qu'un navire de guerre, qui est immatriculé dans un territoire pour lequel cette convention est en vigueur, et qui est normalement affecté à la navigation maritime.

2. En cas de toute quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme gens de mer aux fins de la présente convention, cette question sera tranchée, dans chaque pays, par l'autorité compétente, après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées.

Article 2

1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur délivrera, à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin, sur sa demande, une « pièce d'identité des gens de mer » conforme aux dispositions prévues à l'article 4 ci-dessous. Toutefois, au cas où il ne serait pas possible de délivrer un tel document à certaines catégories de gens de mer, ledit Membre pourra délivrer, en lieu et place dudit document, un passeport spécifiant que le titulaire est un marin et ayant, aux fins de la présente convention, les mêmes effets que la pièce d'identité des gens de mer.

2. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur pourra délivrer une pièce d'identité des gens de mer à tout autre marin employé à bord d'un navire immatriculé sur son territoire ou inscrit dans un bureau de placement de son territoire, si l'intéressé en fait la demande.

Article 3

La pièce d'identité des gens de mer sera conservée en tout temps par le marin.

Article 4

1. La pièce d'identité des gens de mer sera d'un modèle simple; elle sera établie dans une matière résistante et présentée de telle manière que toute modification soit aisément discernable.

2. La pièce d'identité des gens de mer indiquera le nom et le titre de l'autorité qui l'a délivrée, la date et le lieu de délivrance et contiendra une déclaration établissant que ce document est une pièce d'identité des gens de mer aux fins de la présente convention.

3. La pièce d'identité des gens de mer contiendra les renseignements ci-après ayant trait au titulaire:

a) nom en entier (prénoms et nom de famille s'il y a lieu);

b) date et lieu de naissance;

c) nationalité;

d) signalement;

e) photographie;

f) signature du titulaire ou, si ce dernier est incapable de signer, une empreinte du pouce.

4. Si un Membre délivre une pièce d'identité des gens de mer à un marin étranger, il ne sera pas tenu d'y faire figurer une déclaration quelconque concernant la nationalité dudit marin. Par ailleurs, une telle déclaration ne constituera pas une preuve concluante de sa nationalité.

5. Toute limitation de la durée de la validité d'une pièce d'identité des gens de mer sera clairement indiquée sur le document.

6. Sous réserve des dispositions contenues aux paragraphes précédents, la forme et la teneur exactes de la pièce d'identité des gens de mer seront arrêtées par le Membre qui la délivre, après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées.

7. La législation nationale pourra prescrire l'inscription de renseignements complémentaires dans la pièce d'identité des gens de mer.

Article 5

1. Tout marin qui est porteur d'une pièce d'identité des gens de mer valable délivrée par l'autorité compétente d'un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur, sera réadmis dans ledit territoire.

2. L'intéressé devra également être réadmis dans le territoire visé au paragraphe précédent durant une période d'une année au moins après la date d'expiration éventuelle de la validité de la pièce d'identité des gens de mer dont il est titulaire.

Article 6

1. Tout Membre autorisera l'entrée d'un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur, à tout marin en possession d'une pièce d'identité des gens de mer valable, lorsque cette entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire pendant l'escale du navire.

2. Si la pièce d'identité des gens de mer contient des espaces libres pour les inscriptions appropriées, tout Membre devra également permettre l'entrée d'un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur, à tout marin en possession d'une pièce d'identité des gens de mer valable, lorsque l'entrée est sollicitée par l'intéressé:

a) pour embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire;

b) pour passer en transit afin de rejoindre son navire dans un autre pays ou afin d'être rapatrié;

c) pour toute autre fin approuvée par les autorités du Membre intéressé.

3. Avant d'autoriser l'entrée sur son territoire pour l'un des motifs énumérés au paragraphe précédent, tout

Membre pourra exiger une preuve satisfaisante, y compris une pièce écrite, de la part du marin, de l'armateur ou de l'agent intéressé, ou du consul intéressé, de l'intention du marin et du fait qu'il sera à même de mettre son projet à exécution. Le Membre pourra également limiter la durée du séjour du marin à une période considérée comme raisonnable eu égard au but du séjour.

4. Le présent article ne devrait en rien être interprété comme restreignant le droit d'un Membre d'empêcher un individu quelconque d'entrer ou de séjourner sur son territoire.

Article 7

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 8

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 9

1. Toute Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année aprés avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précedent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 10

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 11

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 12

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Article 13

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 14

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1961, n. 1601.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero club « G. Taramelli » di Bergamo.

N. 1601. Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, con il quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero club « G. Taramelli » di Bergamo, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 177. — VILLA

LEGGE 10 febbraio 1962, n. 59.

Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria a cedere gratuitamente al Governo Somalo materiale in dotazione alla Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione finanziaria è autorizzata a cedere gratuitamente al Governo Somalo, fino alla concorrenza di lire 200.000.000, i materiali in dotazione alla Guardia di finanza risultanti dall'allegato elenco.

Art. 2.

La determinazione del valore dei materiali da cedere sarà fatta da una Commissione nominata con proprio decreto dal Ministro per le finanze e della quale dovrà far parte, a norma dell'articolo 98 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, un rappresentante del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 180 milioni, previsto per l'acquisto di parte del materiale ceduto ai sensi dell'articolo 1, sarà provveduto con pari aliquote delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in materia di assicurazione privata e di contratti vitalizi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1962

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

ALLEGATO

ELENCO DEI MATERIALI IN DOTAZIONE ALLA GUARDIA DI FINANZA DA CEDERE AL GOVERNO SOMALO

Servizio Trasmissioni:

N. 6 apparati BC 375 ed alimentatore per detti;
N. 20 apparati R/19 e batterie di alimentazione per detti;
N. 10 gruppi elettrogeni.

Servizio Motorizzazione:

N. 1 Alfa Romeo 1900;
N. 1 Fiat 1100/58;
N. 1 Fiat 1100/E;
N. 1 Fiat 1100/ELR;
N. 2 Fiat 600 - 1ª serie;
N. 11 AR/51 Campagnole;
N. 2 OM Leoncino;
N. 2 Jeps Willis da soccorso;
N. 4 moto Gilera (da 300);
N. 36 moto Gilera (da 150);
Materiale vario d'officina.

Servizio Armi e Munizioni:

N. 500 moschetti automatici Beretta cal. 9 e munizioni;
N. 500 pistole automatiche Beretta cal. 9 e munizioni;
N. 8 fucili mitragliatori BAR cal. 7,62 e munizioni;
N. 12 fucili mitragliatori Breda cal. 6,5 e n. 72.000 colpi;
N. 2.500 bombe a mano SRCM;
N. 100 lanciarazzi Minolux e munizioni.

Servizio Aereo:

N. 6 elicotteri biposto Augusta Bell 47/G e 47/G2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1962, n. 60.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe Fuori del Ponte, sita nel comune di Pontedera (Pisa).

N. 60. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe Fuori del Ponte, sita nel comune di Pontedera (Pisa).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 179. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1962, n. 61.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Camillo de' Lellis, sita nel comune di Padova.

N. 61. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Camillo de' Lellis, sita nel comune di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 162. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1962, n. 62.

Erezione in ente morale dell'Asilo « Angelina e Guglielmo Cortimiglia », con sede in Marghera (Venezia).

N. 62. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo « Angelina e Guglielmo Cortimiglia », con sede in Marghera (Venezia), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 160. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1962, n. 63.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « San Giuseppe - Opera Adele Viviani De Buzi », con sede in Morrovalle (Macerata).

N. 63. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « San Giuseppe - Opera Adele Viviani De Buzi », con sede in Morrovalle (Macerata), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 161. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1962, n. 64.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Agata, sita nel comune di Santarcangelo di Romagna (Forlì).

N. 64. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Agata, sita nel comune di Santarcangelo di Romagna (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 163. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1961.
Modifiche delle divise accademiche dell'Istituto universitario pareggiato di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 274 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto presidenziale 26 ottobre 1957, concernente la facoltà data al direttore ed ai professori dello Istituto universitario di magistero pareggiato di Genova di far uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, della divisa descritta nelle norme annesse al decreto stesso;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

La divisa prescritta per il direttore e per i professori dell'Istituto universitario di magistero pareggiato di Genova nelle norme annesse al decreto presidenziale 26 ottobre 1957, è corredata da una mantella confezionata nel modo seguente: tessuto di raso seta colore viola; bordo in pelliccia bianca con guarnizioni di spicchi neri: foderata internamente di taffetas di seta viola.

La mantella del direttore ha un doppio bordo in pelliccia guarnita da un cordone viola ed oro scendente dalla spalla sinistra.

Il Ministro per la pubblica istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1961

GRONCHI

Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1962
Registro n. 6, foglio n. 268

(1419)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 1961.
Sostituzione di un membro del Consiglio direttivo preposto alla Gestione INA-Casa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, prorogata con legge 26 novembre 1955, n. 1148, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori;
Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1956, relativo alla ricostituzione del Consiglio direttivo preposto alla Gestione INA-Casa;
Vista la nota n. 10358/40 del 18 luglio 1961, con la quale il Ministero del tesoro designa, per la nomina a membro del Consiglio direttivo preposto alla Gestione INA-Casa l'ispettore generale dott. Giambattista Rizza, in rappresentanza del Ministero medesimo ed in sostituzione del dott. Renato Simoncini;
Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione anzidetta;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Giambattista Rizza è nominato membro del Consiglio direttivo preposto alla Gestione INA-Casa, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Renato Simoncini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

(1434)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1961.
Valore, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di G. Domenico Romagnosi nel bicentenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E PER LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 471, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 16 giugno 1961, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di G. Domenico Romagnosi nel bicentenario della nascita;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo di cui alle premesse, emesso nel valore da L. 30, è stampato in calcografia su carta bianca, liscia; formato carta: mm. 25,5 x 29,5; formato stampa: mm. 22,5 x 26,5; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; colore: verde.

La vignetta, che si staglia di tono sul bianco carta dello spazio riservato alla perforazione, porta al centro l'immagine del personaggio, racchiusa in una sagoma rettangolare, compresa a sua volta, entro una larga cornice di colore uniforme che reca nella parte alta la dicitura « POSTE ITALIANE L. 30 », e in quella bassa, su due righe la dizione « GIANDOMENICO ROMAGNOSI » e più sotto, agli estremi del lato di base, gli anni del bicentenario « 1761-1961 ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, stampato nel quantitativo di otto milioni di esemplari, sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1962 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1963.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1961

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
SPALLINO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1962
Registro n. 03 Uff. risc. poste, foglio n. 258. — VENTURA SIGNORETTI

(1390)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1962.

Costituzione del Comitato di vigilanza della gestione del Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni sul perfezionamento e ordinamento legislativo della previdenza sociale;

Vista la legge 5 luglio 1961, n. 580, sulla istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica;

Ritenuta la necessità di provvedere ai sensi dell'art. 3 della legge n. 580 precitata, alla costituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, del Comitato di vigilanza per la gestione del Fondo di cui trattasi;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dal Ministro per l'interno d'intesa con le rappresentanze delle confessioni religiose acattoliche interessate e dal Ministero del tesoro;

Decreta:

Il Comitato di vigilanza della gestione del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è costituito dai membri di diritto di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, dello art. 3 della legge 5 luglio 1961, n. 580, e dai seguenti componenti:

dott. Renzo Salvetti, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

rabbino Cesare Eliseo, pastore Roberto Comba, pastore Manfredi Ronchi e pastore Gianfranco Rossi, in rappresentanza dei Ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(1435)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1962.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo a parte del territorio del comune di Chioggia (Venezia).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Chioggia (Venezia) in data 25 gennaio 1958, n. 30, con la quale è stato proposto che una parte del territorio di quel Comune venga riconosciuta stazione di cura, soggiorno e turismo;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo nella seduta del 9 novembre 1961, ai sensi dello art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Rilevato che nel territorio del comune di Chioggia non vi sono speciali impianti terapeutici;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042:

Decreta:

Art. 1.

Alla parte del territorio del comune di Chioggia (Venezia), comprendente il capoluogo e la frazione Sottomarina, è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche nella parte del territorio del comune di Chioggia, indicata all'art. 1, è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo.

Il prefetto di Venezia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 gennaio 1962

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(1420)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Genova e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Genova presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Filippi dott. Luigi, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro.

Guglielmini rag. Francesco, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Garatti rag. Antonio, rappresentante del Genio civile;

Faccin dott. Franco, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Zatta dott. Pier Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Rabolini Aristide, Quercioli Tullio, Binotti onorevole Clodoaldo, Ferrari Bravo Arrigo, Debbia Giorgio, Gentilini Domenico e Angiolucci Ferdinando, rappresentanti dei lavoratori;

Bruno perito ind. Elio, Casaleggio dott. Giovanni, San Fiorenzo dott. Giorgio e Pestarino cav. Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Piccardo Giacomo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(1442)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1958 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Benevento e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Benevento presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Casiello dott. Romolo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Vitale dott. Ermanno, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Frattolillo geom. Francesco, rappresentante del Genio civile;

Mucci Luigi, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Villani perito agrario Carminantonio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Valastro dott. Alfio, Caristo Salvatore, Ricciardi prof. Nicola, Forgione Amleto, Ianiro Luigi, Giantomaso Pasquale e Nardone Antonio, rappresentanti dei lavoratori;

Latino dott. Giovanni, Ievolella dott. Gaetano, Parrella Giuseppe e Cotroneo avv. Alfredo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Testa dott. Federico, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(1441)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Piacenza presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Mainini dott. Carlo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Munari dott. Franco, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ceschi geom. Fernando, rappresentante del Genio civile;

Malchiodi rag. Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dotti dott. Pietro, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Roda Carlo, Cerri Ugo, Pecorari Emilio, Crocicchio Nicola, Seccaspina Fernando, Baldini Federico e Follini Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Carboni perito agrario Albino, Calzarossa ragioniere Carlo, Chiapponi dott. Mario e Maffi rag. Ferruccio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Vercesi Ernesto, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(1436)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Grosseto presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Lagomarsini dott. Remo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Scarponi dott. Bruno, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Bonanni geom. Armando, rappresentante del Genio civile;

Tosti dott. Evangelista, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Felli perito agrario Pietro, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Betti Duilio, Chielli Walter, Raspollini Ivo, Parlanti Giovanni, Ciabatti Roberto, Magagnini Folco e Conti Guido, rappresentanti dei lavoratori;

Capecchi dott. Giorgio, Bindi Angelo, Casini ragioniere Giovanni e Breschi Santi, rappresentanti dei datori di lavoro;

Benato perito agrario Danilo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(1440)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Matera e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Matera presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Panza avv. Luigi, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Saracino dott. Osvaldo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Garlatti ing. Bruno, rappresentante del Genio civile;

Dell'Acqua dott. Tommaso, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Abena Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bartolini Federico, Calviello Franco, Campanella Giovanni, Gentili Giorno, Galeone Donato, Longaroni Angelo e Martiradonna Giovanni, rappresentanti dei lavoratori;

Civita ing. Giuseppe, Milo dott. Michele, De Rocca Domenico e Nicoletti Gennaro, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bonelli Girolamo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(1439)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Arezzo e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Arezzo presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Cantucci dott. Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Mugnai dott. Umberto, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Cannoni dott. ing. Enrico, rappresentante del Genio civile;

Bensi dott. Tullio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Tortorelli dott. Gino, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Borgogni Bruno, Goretti Ottorino, Morello Claudio, Buratti Antonio, Landini rag. Olinto, Nocentini Rodolfo e Nomi Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Migliarini ing. Virgilio, Goti dott. Guido, Lachi dott. Giovanni e Pianigiani Bruno, rappresentanti dei datori di lavoro;

Meliciani cav. uff. Santi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(1438)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1962.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 936, con il quale è stato giuridicamente riconosciuto l'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio;

Visto il regio decreto 9 maggio 1939, n. 946, che ha approvato lo statuto dell'Ente suddetto, modificato con regio decreto 24 luglio 1940, n. 1327, e con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 387, e 8 settembre 1957, n. 944;

Visti i propri decreti in data 6 agosto 1959, concernenti la nomina del presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale dello Ente;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1961 con il quale l'on.le Giuseppe Antonio Rapelli è stato confermato presidente dell'Ente;

Ritenuta la necessità, per scaduto biennio, di provvedere a norma di statuto alla rinnovazione delle cariche anzidette;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni dalle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

L'on. Giuseppe Antonio Rapelli è confermato presidente dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto si compone, oltre che del presidente, dei seguenti membri:

Pettinelli cav. Giulio e Peracchi Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Bensi Carlo, in rappresentanza dei lavoratori del turismo e della ospitalità;

Vesentini cav. Alfonso, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da aziende artigiane;

Aliotta gr. uff. Vincenzo e Ambrosi gr. uff. Giuseppe, in rappresentanza dei commercianti;

Signorini comm. Eugenio, in rappresentanza dei datori di lavoro del turismo e dell'ospitalità;

Cesolari Alessandro, in rappresentanza degli esercenti aziende artigiane;

Martire dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Petronio dott. Mario, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Bianco prof. Gerardo e Marchiani dott. Giordano, in qualità di esperti.

Art. 2.

Il Collegio sindacale dell'Ente si compone dei seguenti membri:

Buccafurri dott. Giulio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Gatti dott. Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Meledandri gr. uff. Enrico, in rappresentanza dei commercianti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1962

Il Ministro: SULLO

(1391)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1962.

Sostituzione di membri del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1961, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di

Reggio Calabria, con sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria;

Viste le note:

n. 36140 del 1° settembre 1961, con la quale la C.I.S.L. provinciale propone che il sig. Leonardo Manti venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del sig. Antonio Cosma;

n. 184 del 22 agosto 1961, con la quale la C.G.I.L. provinciale propone che il sig. Girolamo Tripodi venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del sig. Saverio Alvaro;

n. 6951 del 24 agosto 1961, con la quale la U.I.L. provinciale propone che il sig. Francesco Corso Mottola venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del sig. Pasquale Brunetti;

n. 1120 del 2 settembre 1961, con la quale l'Unione provinciale agricoltori propone che il geom. Carmelo Malavenda venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dott. Giuseppe Cirillo;

n. 9388 del 5 agosto 1961, con la quale la Confederazione nazionale coltivatori diretti propone che il dottor Domenico Palmisani venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del comm. Costantino Gobbi;

n. 12677 del 3 agosto 1961, con la quale l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura propone che il perito agrario Giuseppe Calogero venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dott. Pompilio Ferri;

n. 3811 del 24 agosto 1961, con la quale l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni propone che il dott. Francesco Paolo Vitellaro venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione dello ing. Arturo Cifarelli;

n. 11879 del 24 agosto 1961, con la quale l'Istituto nazionale di tutela e di assistenza ai lavoratori propone che il sig. Giovanni Saiaci venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del comm. Bruno Saiaci;

senza numero del 19 agosto 1961, con la quale lo Ente nazionale di assistenza sociale propone che il signor Francesco Franco venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del sig. Corrado Primerano;

n. 5845 del 18 agosto 1961, con la quale l'Ente di patrocinio e assistenza per i coltivatori agricoli propone che la signorina Lina Bonanno venga chiamata a far parte del predetto Comitato in sostituzione dello avv. Domenico Palmisani;

Ritenuta la necessità di procedere alle sostituzioni anzidette;

Decreta:

Articolo unico.

Sono nominati membri del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Reggio Calabria, con sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria, i signori:

Leonardo Manti, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione del sig. Antonio Cosma;

Girolamo Tripodi, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione del sig. Saverio Alvaro;

Francesco Corso Mottola, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione del signor Pasquale Brunetti;

Carmelo Malavenda, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, in sostituzione del dottor Giuseppe Cirillo;

Domenico Palmisani, quale rappresentante dei coltivatori diretti, in sostituzione del comm. Costantino Gobbi;

Giuseppe Calogero, quale rappresentante dell'Ispettorato dell'agricoltura, in sostituzione del dott. Pompilio Ferri;

Francesco Paolo Vitellaro, quale rappresentante dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, in sostituzione dell'ing. Arturo Cifarelli;

Giovanni Saiaci, quale rappresentante dell'Istituto nazionale di tutela e assistenza ai lavoratori, in sostituzione del comm. Bruno Saiaci;

Francesco Franco, quale rappresentante dell'Ente nazionale di assistenza sociale, in sostituzione del signor Corrado Primerano;

Lina Bonanno, quale rappresentante dell'Ente di patrocinio e assistenza per i coltivatori agricoli, in sostituzione dell'avv. Domenico Palmisani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1962

Il Ministro: SULLO

(1433)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1962.

Autorizzazione alla Banca per finanziamenti a medio termine, Società per azioni, con sede in Milano, ad effettuare i finanziamenti speciali previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni, il quale prevede che i finanziamenti previsti dall'art. 1 della stessa legge sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli Istituti ed aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine all'uopo designati dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visto il proprio decreto in data 6 ottobre 1959, con il quale venivano designati gli Istituti di credito autorizzati ad effettuare i finanziamenti speciali a favore delle medie e piccole imprese previsti dall'art. 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623;

Visto lo statuto della Banca per finanziamenti a medio termine, Società per azioni, con sede in Milano;

Vista la domanda con la quale la Banca predetta ha chiesto di essere autorizzata a compiere le operazioni di credito previste dall'art. 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella seduta del 3 febbraio 1962;

Decreta:

La Banca per finanziamenti a medio termine, Società per azioni, con sede in Milano, è autorizzata ad effettuare i finanziamenti speciali a favore delle medie e piccole imprese previsti dall'art. 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni, secondo le norme contemplate dalle leggi medesime.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1962.

Il Ministro: TAVIANI

(1452)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1962.

Autorizzazione alla Banca per finanziamenti a medio termine, Società per azioni, a compiere col Mediocredito centrale le operazioni di cui all'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni;

Visto lo statuto della Banca per finanziamenti a medio termine, Società per azioni, con sede in Milano;

Vista la domanda con la quale la Banca predetta ha chiesto di essere autorizzata ai sensi dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a compiere le operazioni previste dalla legge medesima e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella seduta del 3 febbraio 1962;

Decreta:

La Banca per finanziamenti a medio termine, Società per azioni, con sede in Milano, è ammessa a compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) con sede in Roma, istituito con la citata legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, le operazioni di cui all'art. 18, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge stessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1962.

Il Ministro: TAVIANI

(1453)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1962.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti l'ordine del Governo militare alleato 21 maggio 1948, n. 233, con il quale è stato costituito l'Ente fiera campionaria internazionale di Trieste, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 31 marzo 1961, riguardante la nomina, per un quadriennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Vista la lettera 11 dicembre 1961, n. 173810, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto Collegio, il dott. Vittorio Marzari, in sostituzione del dott. Carlo Petrini:

Decreta:

Il dott. Vittorio Marzari è nominato membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Carlo Petrini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1962

Il Ministro: COLOMBO

(1489)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1962.

Determinazione dei contingenti tariffari per il pentossido di vanadio destinato alla fabbricazione di ferro leghe e per il tallol altro, per la fabbricazione della gomma sintetica, ammessi in esenzione daziaria per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Decreta:

Art. 1.

I contingenti in esenzione daziaria del pentossido di vanadio e del tallol altro, provenienti da Paesi estranei alla Comunità economica europea, previsti dalle note alle voci 28.28-G-I-*a*) e 38.05-B-I) della vigente tariffa dei dazi doganali, sono fissati, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962, in tonnellate 110 per il pentossido di vanadio destinato alla fabbricazione di ferro leghe e in tonnellate 300 per il tallol altro per la fabbricazione della gomma sintetica.

Art. 2.

L'esenzione daziaria per il pentossido di vanadio destinato alla fabbricazione delle ferro leghe è concessa dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette su domanda, in triplice copia, degli interessati, che documenteranno, con certificato della competente Camera di commercio, di esercitare l'industria della fabbricazione delle ferro leghe, assumeranno l'impegno di destinare il pentossido di vanadio esclusivamente alla fabbricazione delle ferro leghe, indicheranno la dogana presso la quale sarà effettuata l'importazione e la precisa ubicazione dello stabilimento.

Art. 3.

La dogana rilascia la merce ammessa in esenzione a libera disposizione dell'importatore, che assumerà in carico, il pentossido di vanadio, presso lo stabilimento di lavorazione, in apposito registro, previamente numerato e vidimato dalla dogana territorialmente competente, nel quale saranno riportati, nella parte del carico, i dati della bolletta di importazione e le quantità di pentossido importato, e nella parte dello scarico, le relative quantità impiegate nella fabbricazione delle ferro leghe, con riferimento anche ai registri di lavorazione.

A spese degli interessati, la dogana si assicurerà della regolare tenuta del registro e della rispondenza a verità delle relative annotazioni, in relazione anche ai dati dei registri di lavorazione e degli altri documenti che gli interessati sono tenuti ad esibire su richiesta della dogana.

Art. 4.

L'esenzione daziaria per il tallol altro destinato alla fabbricazione della gomma sintetica è concessa dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette, su domanda, in triplice copia, degli interessati, che documenteranno, con certificato della competente Camera di commercio, di esercitare l'industria della fabbricazione della gomma sintetica, assumeranno l'impegno di destinare il tallol esclusivamente alla produzione della gomma sintetica, indicheranno la dogana presso la quale sarà effettuata l'importazione, la precisa ubicazione dello stabilimento e il processo di lavorazione.

Art. 5.

La dogana designata, dopo di averlo nazionalizzato, farà proseguire il tallol, con bolletta di cauzione, allo stabilimento di lavorazione, che lo assumerà in carico in apposito registro, previamente numerato e vidimato dalla dogana competente territorialmente, nel quale saranno riportati, nella parte del carico, i dati della bolletta di importazione, la quantità di tallol importato, e, nella parte dello scarico, le relative quantità impiegate nella fabbricazione della gomma sintetica.

A spese dell'interessato, la dogana, col concorso del Laboratorio chimico compartimentale, accerterà e controllerà, all'atto della importazione, e poi saltuariamente, la natura e l'impiego del prodotto ammesso in esenzione, si assicurerà della regolare tenuta del registro e della rispondenza a verità delle relative annotazioni, in relazione anche ai dati dei registri di lavorazione e degli altri documenti, che gli interessati sono tenuti ad esibire su richiesta della dogana.

Art. 6.

Non è ammessa la riesportazione dei prodotti indicati nel precedente art. 1, se gli stessi non siano stati sottoposti alle trasformazioni previste o assoggettati al relativo dazio di importazione.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(1500)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in destra del torrente Rifiuto, in comune di Piacenza.

Con decreto 11 febbraio 1961, n. 131, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno sito in destra del torrente Rifiuto, segnato nel catasto del comune di Piacenza, foglio n. 57, mappale n. 33, della superficie di Ha. 0.31.60, come risulta dalla planimetria rilasciata il 29 novembre 1958, in scala 1 : 2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1200)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2094 in data 15 febbraio 1962, l'avv. Guglielmo Waschimps è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli.

(1227)

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Frosinone

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2085 in data 15 febbraio 1962, il prof. Michele Santopadre è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Frosinone.

(1228)

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lucca

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2091 in data 15 febbraio 1962, il prof. Italico Baccelli è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lucca.

(1229)

Conferma in carica del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Imperia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2088 in data 15 febbraio 1962, il sig. Ventino Gori è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Imperia.

(1230)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Renato Gigliofiorito, nato a Roseto degli Abruzzi (Teramo), il 17 ottobre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Ferrara in data 27 novembre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

(1278)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 20 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1962, registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 400, il ricorso straordinario prodotto il 5 gennaio 1959 dalla professoressa Liana Sottili, nata Consoli avverso i seguenti provvedimenti adottati dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il Provveditorato agli studi di Rieti: 1) decisione in data 21 ottobre 1958, con la quale la predetta Commissione accoglieva il ricorso della professoressa Giuliana D'Orazi, avverso il mancato completamento di orario, per l'insegnamento della musica e canto corale nella scuola di avviamento industriale di Rieti; 2) decisione in data 20 dicembre 1958, con la quale è stata dalla Commissione stessa revocata la nomina ad insegnante supplente di canto corale, per ore tre settimanali, conferita dal direttore della scuola di avviamento industriale di Rieti alla professoressa Liana Sottili, nata Consoli, disponendo altresì il conferimento di dette tre ore all'insegnante D'Orazi Giuliana; è stato accolto limitatamente alla soprarichiamata decisione 20 dicembre 1958.

(1506)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità infanzia ad effettuare la permuta di un terreno di Dorno (Pavia).

Con decreto ministeriale n. 300.8/60233 del 20 febbraio 1962, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata alla permuta dell'area di mq. 694 scoperti, segnata in catasto al foglio XXII part. 335 sub. *b* (facente parte della più grande area di mq. 1274), acquistata con atto 27 ottobre 1960 per notar Onofrio Restivo di Pavia registrato il 12 novembre 1960, n. 1138, vol. 209, con la più idonea area di proprietà dell'Asilo infantile Bonacossa di Dorno di mq. 749 segnata in catasto al foglio XXII part. 335 sub *b* e *c*: è costituita in favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia servitù di passaggio sulla contigua proprietà dell'Asilo stesso, la cui Amministrazione assume anche l'impegno a non costruire sulla area antistante senza il benestare dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

(1402)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 44

Corso dei cambi del 2 marzo 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,99	621 —	620,99	621 —	620,97	620,99	620,98	620,95	620,99	621 —
$ Can.	591,22	591,10	591 —	591,20	591 —	591,14	591,10	591,25	591,22	591,25
Fr. Sv.	143,25	143,20	143,20	143,19	143,19	143,26	143,20	143,30	143,25	143,22
Kr. D.	90,24	90,22	90,23	90,24	90,20	90,23	90,245	90,25	90,24	90,20
Kr. N.	87,19	87,18	87,20	87,20	87,20	87,19	87,19	87,17	87,21	87,20
Kr. Sv.	120,30	120,27	120,28	120,31	120,30	120,29	120,295	120,35	120,30	120,30
Fol.	171,64	171,70	171,66	171,655	171,60	171,63	171,66	171,65	171,64	171,65
Fr. B.	12,47	12,467	12,475	12,4775	12,48	12,48	12,4755	12,47	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,74	126,74	126,74	126,74	126,75	126,74	126,3733	126,70	126,74	126,75
Lst.	1748,01	1748,25	1748,10	1748,125	1748,25	1747,95	1748,20	1747,90	1748 —	1748,25
Dm. occ.	155,27	155,295	155,35	155,335	155,29	155,27	155,31	155,30	155,27	155,28
Scell. Austr.	24,04	24,045	24,045	24,03875	24 —	24,04	24,0390	24,04	24,04	24,05
Escudo Port.	21,79	21,80	21,75	21,79	21,80	21,79	21,785	21,79	21,79	21,78

Media dei titoli del 2 marzo 1962

Rendita 5 % 1935		108,35
Redimibile 3,50 % 1934		99,65
Id.	3,50 % (Ricostruzione)	88,80
Id.	5 % (Ricostruzione)	100,40
Id.	5 % (Riforma fondiaria)	100,05
Id.	5 % (Città di Trieste)	100,05
Id.	5 % (Beni Esteri)	99,50
Buoni del Tesoro 5 %	(scadenza 1° gennaio 1963)	102,55
Id. 5 %	(» 1° aprile 1964)	102,85
Id. 5 %	(» 1° aprile 1965)	103 —
Id. 5 %	(» 1° aprile 1966)	103,20
Id. 5 %	(» 1° gennaio 1968)	103,40
Id. 5 %	(» 1° aprile 1969)	103,80
Id. 5 %	(» 1° gennaio 1970)	104,30
B. T. Poliennali 5 %	(» 1° ottobre 1966)	102,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 marzo 1962

1 Dollaro USA	620,99
1 Dollaro canadese	591,15
1 Franco svizzero	143,195
1 Corona danese	90,242
1 Corona norvegese	87,195
1 Corona svedese	120,302
1 Fiorino olandese	171,657
1 Franco belga	12,476
1 Franco nuovo (N.F.)	126,736
1 Lira sterlina	1748,162
1 Marco germanico	155,322
1 Scellino austriaco	24,039
1 Escudo port.	21,787

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a dieci posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1961, registro n. 2 Sanità, foglio n. 105, con il quale è stato bandito un concorso per esami a dieci posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso in premesse indicato è costituita come segue:

Presidente:

Iliceto dott. Nicola, ispettore generale medico.

Membri:

Mangione prof.ssa Maria, docente d'igiene, scienze e chimica Istituto di 2° grado;

Stefanelli prof.ssa Elena, docente di scienze, igiene e chimica Istituto di 2° grado;

Spalatin prof. Giuseppe, medico provinciale superiore;

Carlucci prof. Marcello, direttore di sezione.

Segretario:

Formicola prof. Giovanni, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai concorrenti la Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa graverà sul capitolo 24 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1961-62 e qualora le operazioni della Commissione non potessero terminare entro tale esercizio, graverà sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1962

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1962
Registro n. 1, foglio n. 84

(1423)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Massa Carrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto in data 30 aprile 1961 n. 816, con il quale veniva bandito concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento della condotta ostetrica vacante in questa Provincia alla data del 30 novembre 1960;

Ritenuto doversi provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento della condotta ostetrica vacante nella provincia di Massa Carrara, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Balone dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Gallo dott. Gennaro, medico provinciale;

Paroli prof. dott. Giovanni, direttore clinica ostetrico-ginecologica Università di Pisa;

Bianchi prof. dott. Pier Luigi, primario divisione ostetrico-ginecologica Ospedale civile di Massa;

Guastalli Amelia, ostetrica condotta.

Segretario:

Lenzetti dott. Enzo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Massa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Massa Carrara e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Massa Carrara e di quest'Ufficio.

Massa, addì 19 febbraio 1962

(1424) *Il medico provinciale*: GALLO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Graduatoria del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 1960, n. 4016, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel Consorzio di vigilanza igienica e profilassi fra i comuni di Massa Marittima, Montieri e Monterotondo in provincia di Grosseto;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con propri decreti n. 2789 in data 13 luglio 1961 e n. 3927 in data 28 settembre 1961;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, nonchè l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvato il giudizio finale della Commissione esaminatrice che ha dichiarato idoneo soltanto il concorrente dott. Biagioli Giuseppe assegnandogli il punteggio complessivo di 125,914 di cui 120/150 agli esami.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed, affisso per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 10 febbraio 1962

(1409) *Il medico provinciale*: POLITANO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.